

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER IL SERVIZIO DI

ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

Art.1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO

Costituisce oggetto del presente capitolato l'appalto del "Servizio di Assistenza Domiciliare" ad anziani e disabili. Il servizio è gestito attraverso l'Unione dei Comuni Lombardi del Tidone Pavese per i Comuni di Ruino, Canevino, Santa Maria Della Versa e Valverde.

Le prestazioni devono essere fornite al domicilio dell'utente o nel luogo, Istituto ove egli si trovi, a valutazione tecnica da parte degli organi preposti.

Art.2 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio di Assistenza Domiciliare è costituito dal complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale prestate al domicilio di anziani, e disabili, al fine di consentire loro la permanenza nel normale ambiente di vita e ridurre al minimo le esigenze di ricorso a strutture residenziali.

Le prestazioni, oggetto del presente capitolato, si identificano in:

- a) aiuto nel riordino e nella pulizia dell'abitazione;
- b) aiuto nella preparazione e nell'assunzione dei pasti;
- c) aiuto nella cura ed igiene della persona;
- d) interventi igienico-sanitari di semplice attuazione, svolti in collaborazione con il personale infermieristico, (assistenza per la corretta esecuzione delle prescrizioni farmacologiche, frizioni e massaggi antidecubito, ecc.);
- e) interventi volti a favorire l'autosufficienza dell'utente nelle attività quotidiane necessarie, (aiuto nella deambulazione sia all'interno che all'esterno dell'ambiente domestico, accompagnamento presso i medici di base e i presidi sanitari per esami e/o visite specialistiche, accompagnamento presso i Centri Diurni per Anziani, accompagnamento presso gli uffici pubblici per pratiche urgenti e/o indispensabili);
- f) Interventi finalizzati a contrastare l'emarginazione sociale, promuovendo la partecipazione dell'utente alla vita della Comunità attraverso il contatto ed il rapporto con le strutture ricreative e culturali esistenti sul territorio;
- g) Interventi tesi a sollecitare l'autonomia residua della persona, ad attuare interventi educativi sui parenti, sul vicinato, sul volontariato, per mantenere vive le opportune forme di solidarietà.

Gli interventi di:

ALTRI SOGGETTI DISABILI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE SONO INTESI A:

- supportare la famiglia nelle difficoltà quotidiane;
- favorire l'aggregazione del soggetto a rischio di emarginazione, garantendo forme di trasporto agevolato nei centri sociali appositi.

Art.3- DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di 3 (tre) anni con decorrenza dal 01/04/2015 nel territorio dei Comuni di Ruino, Canevino, Santa Maria della Versa e Valverde.

A fine di tale periodo l'appalto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione di mora.

E' escluso il tacito rinnovo. E' possibile a insindacabile giudizio delle Amministrazioni appaltanti, procedere al rinnovo dell'appalto in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

Art.4 – MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

La Ditta appaltatrice deve impegnarsi ad effettuare interventi assistenziali a ciascun utente, secondo le indicazioni qualitative e quantitative che gli verranno comunicate dai Servizi Sociali dei Comuni convenzionati in cui risiedono gli utenti.

Più precisamente il Comune fornisce alla Ditta un'apposita scheda, controfirmata dall'utente, in cui sono definiti: i dati anagrafici, le condizioni socio-economiche e le condizioni di salute dell'utente, il tipo di prestazioni da fornire ed il numero di ore settimanali di intervento.

La suddetta comunicazione sarà consequenziale all'ammissione degli utenti alla fruizione del servizio, con apposito atto dei Comuni.

La Ditta appaltatrice deve garantire l'attivazione del servizio e/o l'applicazione di eventuali modifiche e variazioni di programma di assistenza all'utente, richieste dei Comuni convenzionati, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione di ammissione.

In casi di particolare urgenza, previa comunicazione delle Amministrazioni Comunali dell'avvenuta ammissione.

In casi di particolare e motivata urgenza, previa comunicazione delle Amministrazioni Comunali dell'avvenuta ammissione dell'utente al servizio, lo stesso deve essere attivato entro la giornata.

Art.5 – RAPPORTI DITTA/COMUNI

Ciascun Comune convenzionato ha la facoltà di effettuare il controllo sull'erogazione del servizio stesso.

Pertanto, la rilevazione dei bisogni, l'esame dei casi, l'individuazione dei destinatari del Servizio, le modalità di intervento degli operatori, la programmazione e la verifica dei singoli interventi socio-assistenziali, sono di competenza dei loro Servizi Sociali, in stretta e continua collaborazione con gli operatori dell'A.S.L. (Assistenti Sociali) e del Servizio Anziani/Assistenza Domiciliare del Dipartimento A.S.S.I. – A.S.L. di Pavia.

Gli operatori dei Comuni convenzionati e dell'A.S.L., che collaborano tra loro, verificano la rispondenza delle prestazioni assistenziali, fornite dalla Ditta appaltatrice, a quanto richiesto dal presente capitolato.

La Ditta si impegna a trasmettere, mensilmente, apposite schede controfirmate dall'utente, dove risulta registrata la durata delle prestazioni effettuate da parte di ogni singolo operatore.

Art. 6 – ARTICOLAZIONE ORARIA DEL SERVIZIO

Il servizio di Assistenza Domiciliare verrà garantito nei giorni ed agli orari richiesti dai Comuni convenzionati per ciascun utente. Il Servizio potrà articolarsi su 6 giorni settimanali (domenica esclusa), dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Art.7 – AMMONTARE PRESUNTO DELL'APPALTO

La spesa presunta del Servizio di cui al presente capitolato erogato sui 4 Comuni aderenti alla Convenzione per 3 (tre) anni e per presunte 2.250 ore complessive, sulla base delle attuali richieste, ammonta a € 38.000,00 IVA esclusa.

Il numero complessivo delle ore è determinato in base alle attuali richieste da parte di utenti residenti nei Comuni che partecipano alla convenzione.

Qualora il numero delle ore effettivamente eseguite risultasse inferiore, i Comuni non sono vincolati per la differenza anche nell'ipotesi in cui la riduzione sia dovuta al recesso da parte di uno o più Comuni dalla convenzione.

Art.8 – CANONE D'APPALTO

Il canone d'appalto del Servizio è stabilito nel costo orario, per un operatore Socio Assistenziale, vigente al 01/01/2015 e stabilito nel Bando di Gara.

Con tale corrispettivo la Ditta aggiudicataria si intende compensata di ogni suo avere o pretendere, dai Comuni convenzionati, per il servizio di cui trattasi o connesso o conseguente al servizio medesimo, compresa anche l'attività di coordinamento e l'eventuale trasporto degli utenti fuori dal territorio del Comune di residenza, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo soddisfatta in tutto dai Comuni stessi con il pagamento del canone.

Il pagamento del canone d'appalto avverrà nel pieno rispetto delle vigenti normative fiscali e tributarie mediante liquidazione di apposita fattura. La Ditta appaltatrice dovrà emettere fattura a carico dell'Unione dei Comuni Lombardi del Tidone Pavese per le competenze relative ai Comuni di Ruino, Valverde e Canevino, e al Comune di Santa Maria Della Versa per la parte di propria competenza, sulla quale dovrà comparire il numero complessivo delle ore di servizio erogate agli utenti, verificabili attraverso gli allegati fogli presenza degli operatori della Ditta, controfirmati dall'utente stesso.

Art. 9 – REVISIONE CANONE D'APPALTO

La revisione del canone di appalto sarà disposta in conformità alle disposizioni di legge.

Art. 10 – PERSONALE

La Ditta aggiudicataria deve garantire il regolare e puntuale adempimento di tutta l'attività affidatale, impiegando operatori adeguatamente preparati a svolgere i compiti contenuti nel presente capitolato ed in possesso dei titoli previsti dalla vigente normativa.

Entro 7 giorni dalla data di assegnazione dell'appalto, la Ditta aggiudicataria deve comunicare al Comune di riferimento, a mezzo raccomandata o mail certificata, l'elenco del personale che verrà impiegato nel servizio oggetto del presente capitolato. L'elenco deve contenere tutte le informazioni necessarie a definire la

posizione, la professionalità (figura professionale, qualifica, titolo di studio, ecc.) di ogni operatore dipendente e la posizione assicurativa di ognuno.

La Ditta si impegna a richiamare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile a giudizio insindacabile delle Amministrazioni Comunali, comunicando al Comune di riferimento i nominativi dei nuovi operatori.

Gli operatori impiegati hanno rapporti di lavoro solamente con la Ditta aggiudicataria, che si impegna ad osservare e applicare integralmente nei loro confronti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, applicate per la qualifica prevista.

La Ditta è altresì tenuta a fornire agli operatori tutti i materiali e presidi di autotutela da rischi professionali in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 626/94.

Art. 11 – TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

Il personale dell'impresa che presta servizio dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento preventivamente autorizzato dal Responsabile del Servizio.

Tale tesserino, portato in modo visibile durante l'orario di lavoro, dovrà contenere: fotografia, nome e cognome, numero di matricola, numero posizione INPS, nominativo della Ditta di cui è dipendente/socio, qualifica.

Art. 12 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

Indipendentemente dalla copertura assicurativa prevista dalla polizza stipulata dalla Regione Lombardia contro i rischi di infortuni e contro i rischi della responsabilità civile per gli utenti dei servizi domiciliari, la Ditta aggiudicataria deve provvedere alla copertura assicurativa per i danni subiti o causati dagli utenti nel corso delle attività.

E' altresì necessario che l'aggiudicataria provveda alla copertura assicurativa per le ipotesi di responsabilità civile verso gli utenti e verso terzi, per lesioni personali e danneggiamenti di cose, comunque verificatesi nello svolgimento del Servizio, esonerando i Comuni da ogni responsabilità al riguardo.

Delle assicurazioni contratte l'aggiudicataria deve fornire documentazione all'Unione dei Comuni Lombardi del Tidone Pavese, Ente di riferimento, entro un mese dall'inizio delle attività e, in caso di danni arrecati a terzi durante l'esecuzione del servizio, la stessa è comunque obbligata a darne notizia all'Unione fornendo i necessari dettagli.

Art. 13 - CAUZIONE

A titolo di cauzione la Ditta aggiudicataria versa la somma prevista dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, in denaro o in titoli del debito pubblico o mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da parte di compagnia assicuratrice a ciò autorizzata ai sensi delle leggi vigenti, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, del risarcimento di danno, nonché del rimborso delle somme che le Amministrazioni dovessero eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell'appaltatore, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

Resta salvo per le Amministrazioni l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'appaltatore può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui le Amministrazioni avessero dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di inadempienza la cauzione può essere reintegrata d'ufficio a spese della Ditta aggiudicataria, prelevandone dal canone di appalto.

E' stabilito l'obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del canone a seguito di aggiornamento dei prezzi.

La cauzione resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto e viene restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

Art. 14 – GARANZIE DI QUALITA' DEL SERVIZIO

La Ditta si impegna a comunicare per iscritto ogni variazione del proprio personale, ivi comprese le sostituzioni per malattia, ferie o altro impedimento, prima che detta variazione abbia luogo.

La Ditta dovrà garantire la sostanziale continuità del rapporto tra i singoli operatori e gli utenti, curando la polivalenza degli interventi, la cui attuazione deve essere prevista ed estesa a tutto l'arco dell'anno compresi i periodi di ferie e festività.

Dovrà inoltre garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del capitolato.

La Ditta deve, altresì, limitare i fenomeni di turn-over, tali da compromettere le peculiarità del Servizio ed il rapporto operatore-utente.

Qualora i Comuni convenzionati dovessero accertare che l'operatore che presta l'assistenza, non si è inserito adeguatamente nell'ambito familiare e richiedessero, pertanto, la sua sostituzione, la Ditta si impegna a provvedervi con altro personale avente i requisiti professionali richiesti.

La Ditta si impegna, inoltre, ad assicurare a proprie spese la continuità nell'aggiornamento e nella formazione/supervisione degli operatori addetti all'assistenza, affinché vengano garantite identiche metodologie di lavoro tra i diversi operatori che agiscono in questo settore di attività.

Art. 15 – VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO

La Ditta aggiudicataria è tenuta a nominare un proprio Responsabile del Servizio, professionalmente qualificato, con funzioni di referente per i Comuni convenzionati, il quale svolgerà le funzioni di coordinamento contenute nel piano proposto dalla Ditta, che opera in stretta collaborazione con essi per tutti gli aspetti concernenti la gestione del personale e del servizio stesso.

Egli dovrà risultare reperibile nei normali orari d'ufficio e partecipare, se richiesto, alle riunioni di programmazione del servizio.

L'attività di coordinamento è compresa nel canone d'appalto.

La Ditta aggiudicatrice, in conformità a quanto disposto dalla stessa nel progetto indicante gli strumenti che si intendono adottare per verificare, valutare e assicurare efficienza ed efficacia del servizio, vi provvede nei modi e nei termini definiti.

Art. 16 – CONTROVERSIE

Compete all'Unione ed al Comune convenzionato di Santa Maria Della Versa, la vigilanza ed il controllo delle attività, in particolare, la verifica delle congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del servizio ed alla normativa vigente.

Ogni contestazione relativa allo svolgimento del servizio deve essere inoltrata alla Ditta aggiudicataria entro e non oltre 15 giorni dal rilevamento delle irregolarità, da parte dell'Unione di riferimento su segnalazione del Comune che le ha riscontrate.

Le controdeduzioni dovranno essere inoltrate entro 7 giorni dalla data della contestazione.

Per ogni controversia dipendente e conseguente al contratto, le parti converranno di rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale formato da: un rappresentante dei Comuni convenzionati per il servizio di Assistenza Domiciliare un rappresentante della Ditta aggiudicatrice e da un rappresentante del Servizio Politica del Lavoro della Regione Lombardia, nominato dalla Regione stessa.

Essi decideranno senza formalità di giudizio. La decisione arbitrale sarà inappellabile. Le parti rinunciano al ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti e non amichevolmente composte, le parti eleggono foro competente quello di Pavia.

Art. 17 – PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Quando, nel corso dell'appalto, si riscontrino:

- manifesta inadempienza degli impegni assunti con il presente contratto d'appalto;
- mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, in materia di liquidazione stipendi o trattamento previdenziale ed assicurativo a favore del personale della Ditta aggiudicataria;
- inosservanza delle linee progettuali presentate e delle eventuali indicazioni integrative in ordine alla qualità del servizio;
- abbandono del servizio senza giustificato motivo;

L'Unione di riferimento può intimare per iscritto alla Ditta aggiudicatrice, su segnalazione del Comune che ha riscontrato il verificarsi delle suddette inadempienze, di adempiere ai propri obblighi in un termine fissato in 15 giorni.

Trascorso inutilmente tale termine il contratto d'appalto è risolto, per inadempienza dell'aggiudicazione, a far tempo da ulteriori 15 giorni trascorsi da esso, senza che la Ditta stessa possa avanzare alcuna pretesa o diritto di sorta.

Nel caso di risoluzione del contratto per le suddette inadempienze, la Ditta incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il diverso risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Contemporaneamente all'intimazione di adempiere a quanto disposto dal capitolato, sempre il Comune di riferimento applica a carico della Ditta la penale di € 516,45= a prescindere o meno dalla propria regolarizzazione. Si procederà al ritiro della penalità, da parte del Comune che ha riscontrato l'inadempienza, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo prossimo in scadenza nel quale è assunto il provvedimento.

E' previsto inoltre che, nell'arco dei 15 giorni, fissati come termine per adempiere al capitolato, la Ditta aggiudicataria entro e non oltre 7 giorni possa inoltrare al Comune di riferimento le proprie controdeduzioni.

In questo caso si opererà secondo quanto disposto dall'art. 16 – CONTROVERSIE del presente capitolato.

Art. 18 – SCIOPERO

Sulla base di quanto stabilito dalla legge n.146 del 12/06/1990 recante “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei Servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”, in caso di proclamazione di sciopero, la Ditta si impegna a garantire, concordandolo con i Servizi Sociali dei Comuni, il quantitativo di personale necessario per il mantenimento dei Servizi essenziali.

Art. 19 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

La Ditta aggiudicatrice non può concedere a terzi in subappalto l’esecuzione del servizio, o parte di esso, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione.

Art. 20 – REGISTRAZIONE

Il presente contratto sarà predisposto ai sensi delle vigenti disposizioni normative. Sono a carico della Ditta aggiudicatrice tutte le spese inerenti il presente contratto o conseguenziali a questo, nessuna eccettuata o esclusa.

La Ditta assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all’appalto di che trattasi, con rinuncia di rivalsa comunque derivategli nei confronti dei Comuni.

Art. 21 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato d’oneri, si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti.